



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## Provincia di Catania

### AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

#### Iscrizione negli elenchi comunali

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudici di Assise sostituito dall'art. 3 della legge 05 Maggio 1952, n.405.

Vista la legge 27 Dicembre 1956 n. 1441 circa la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise

### RENDE NOTO

- 1) Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad iscriversi, non piu' tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
- 2) I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) buona condotta morale;
  - c) età compresa fra i 30 e i 65 anni;
  - d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici della Corte di Assise;
  - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- 3) Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
  - a) i magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente dallo stato, in attività di servizio;
  - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Aci Castello 07.04.2011

IL SINDACO  
On. Dott. Filippo Drago